



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 03.06.2021

Oggetto: *Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna. II° ciclo di pianificazione – Aggiornamento intermedio, ai sensi dell’art 42 delle NA del PAI, del quadro conoscitivo del PAI/PGRA sulla base delle risultanze degli studi comunali di assetto idrogeologico*

L’anno duemilaventuno, addì 3 del mese di giugno, a seguito di apposita convocazione del 26.05.2021 prot. n. 5405, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Aldo Salaris	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	x
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
Anita Pili	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.5684 del 03.06.2021 assume la Presidenza l’Assessore dei lavori pubblici, Aldo Salaris

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 03.06.2021

IL PRESIDENTE

INVITA il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito al punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, dichiarandolo procedibile per l'inserimento all'ordine del giorno;

ATTESO che il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di Attuazione;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione finalizzata ad *"Istituire un quadro della valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità"*;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione che definisce le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);

VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico della Sardegna pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 23.02.2017 e i successivi atti di aggiornamento del PGRA ai sensi dell'art.42 delle Norme di Attuazione del PAI, con particolare riferimento alle Deliberazioni del Comitato Istituzionale n.3 del 17.05.2017, n.1 del 11.12.2018, n. 1 del 19.02.2019 e n.1 del 5.03.2019 aventi medesimo oggetto *"Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna - Aggiornamento intermedio ai sensi dell'articolo 42 delle NTA del PAI"*;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di aggiornamento degli elaborati del PGRA, successive alla predetta approvazione, e, segnatamente, le seguenti:



- Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 17/05/2017, che aggiorna il Repertorio dei canali tombati e approva lo studio degli Scenari di intervento strategico e coordinato per il Rio Budoni;
- Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 11/12/2018 pubblicata sul BURAS n. 1 del 03/01/2019 che approva gli studi per gli Scenari di intervento strategico e coordinato per il Rio Palmas, Rio Mannu di Fluminimaggiore, Fiume Tirso, Fluminimannu di Pabillonis, Rio Mogoro, Fiume Temo, Rio San Giovanni, Riu di San Teodoro, Rio di Siniscola, Riu Foddeddu, Riu Pelau e Riu Cixerri;
- Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 05/03/2019 pubblicata sul BURAS n. 13 del 21.03.2019 che approva lo studio per gli Scenari di intervento strategico e coordinato per il Flumini Mannu;
- Delibera del Comitato Istituzionale n.1 del 19.02.2019 recante: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna - Aggiornamento intermedio ai sensi dell'articolo 42 delle NTA del PAI;
- Delibera del Comitato Istituzionale n.1 del 05.03.2019 recante: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna - Aggiornamento intermedio ai sensi dell'articolo 42 delle NTA del PAI;
- la Delibera del Comitato Istituzionale n.1 del 21.12.2020, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 76 del 31/12/2020, di Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna - Aggiornamento intermedio ai sensi dell'articolo 42 delle NTA del PAI.

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n.2 del 18.12.2018 di approvazione del calendario, del programma di lavoro e della dichiarazione delle misure consultive per il riesame e l'aggiornamento del Piano di Gestione del rischio alluvioni della Sardegna, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE relative al secondo ciclo di pianificazione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 17/12/2019 pubblicata sul BURAS n. 56 Parte I e II del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il documento di Valutazione Globale Provvisoria, in adempimento delle previsioni dell'art. 66 c. 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 relativo alla partecipazione attiva per il processo di aggiornamento e revisione del PGRA

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 21/12/2020, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 76 del 31/12/2020, con la quale è stato approvato il Progetto di piano per il secondo ciclo del Piano di gestione del rischio di alluvioni, in adempimento alle previsioni della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 66 c. 7 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 relativo alla partecipazione attiva per il processo di aggiornamento e revisione del PGRA.

PRESO ATTO che, nell'ambito della redazione del PGRA è stata condotta una specifica attività volta a verificare le esigenze di aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti (Piano per l'Assetto Idrogeologico – PAI) allo scopo di armonizzarli con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA e ritenuto necessario acquisire i nuovi quadri conoscitivi del PGRA derivanti dagli studi di maggior dettaglio compiuti in applicazione delle Norme di Attuazione del PAI.

CONSIDERATO che uno tra i principali obiettivi del suddetto Progetto di Piano è quello di implementare e aggiornare costantemente le aree del territorio regionale caratterizzate da



pericolosità da alluvione e dissesto geomorfologico utilizzando, al riguardo, tra l'altro, gli studi comunali di assetto idrogeologico proposti dai competenti Enti Locali e trasmessi all'Autorità, per l'intero territorio comunale, mentre si ritiene di rimandare alle ordinarie procedure di approvazione gli studi ex art. 37, comma 3, delle norme di attuazione del PAI, relativi a limitate porzioni territoriali, in quanto redatti ad una scala non significativa per un piano a scala regionale;

PRESO ATTO che, in relazione ai suddetti studi comunali non ancora approvati con specifico provvedimento, possono individuarsi essenzialmente le seguenti tipologie:

- a) studi comunali estesi all'intero territorio, redatti ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del PAI secondo la disciplina previgente alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018, e che costituiscono un rilevante contributo conoscitivo proposto dai Comuni;
- b) studi comunali estesi all'intero territorio, redatti ai sensi dell'art. 37, comma 3, delle norme di attuazione del PAI, in relazione ai quali i competenti Uffici della Direzione Generale del Distretto Idrografico hanno effettuato le necessarie istruttorie tecniche;

VISTO l'art. 42 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico recante "Verifiche e aggiornamenti alle mappe del PAI/PGRA" con particolare riferimento ai commi 2 e 3 che prevedono che l'Autorità di Bacino può procedere a verifiche e aggiornamenti intermedi, anche sulla base delle proposte pervenute dai Comuni o da altri enti locali o soggetti competenti per territorio, da approvare con specifiche deliberazioni del Comitato Istituzionale e successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale e sul BURAS;

RITENUTO, con riferimento agli studi di cui alle lett. a) e b) del precedente capoverso, che gli stessi costituiscano un fondamentale patrimonio di conoscenze in tema di assetto idrogeologico e che, pertanto, possano integrare il quadro conoscitivo fornito dal PAI/PGRA in materia di assetto idrogeologico, tenuto conto della previsione del richiamato art. 42 delle NA del PAI, ferme restando le necessarie verifiche di congruenza cartografica, che con la presente deliberazione vengono affidate agli Uffici istruttori nell'ambito dell'aggiornamento complessivo del PGRA;

CONSIDERATO, peraltro, che gli studi comunali redatti ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del PAI nella formulazione previgente alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018, non possono, secondo le previsioni del citato art. 8, modificare in riduzione le perimetrazioni e/o le classificazioni delle aree a pericolosità idraulica e da frana;

DATO ATTO che gli studi in parola, appartenenti alle suddette fattispecie a) e b), sono elencati negli allegati alla presente in cui sono indicati gli elaborati di riferimento;

EVIDENZIATO, comunque, che gli studi di assetto idrogeologico relativi all'intero territorio si basano esclusivamente su dati e informazioni fornite dai Comuni proponenti, che assumono l'esclusiva responsabilità in ordine alla veridicità ed attendibilità e che, data la natura e contenuti degli studi, la loro approvazione ha valenza di atto di pianificazione e validità alla scala dello studio e i loro contenuti, in termini di aree di pericolosità e di rischio e di parametri idrogeologici, hanno valenza commisurata alla sola funzione pianificatoria, fermo restando che la eventuale realizzazione di opere o di insediamenti richiederà, anche a seguito della approvazione di tali studi di assetto idrogeologico, la redazione di studi di compatibilità o analoghi strumenti, alla scala dell'intervento da realizzare;



DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 40 delle Norme di Attuazione del PAI, le mappe del PGRA, redatte nel rispetto della direttiva 2007/60/CE, del D.Lgs. 49/2010 e degli indirizzi operativi predisposti dai Ministeri competenti, costituiscono integrazione al PAI, integrano il quadro di riferimento per l'attuazione delle finalità e contenuti del PAI ai sensi dell'art. 1 delle norme medesime e vengono quindi denominate come mappe PAI/PGRA.

RILEVATO che i suddetti studi comunali di assetto idrogeologico entreranno a far parte del quadro conoscitivo e informativo dell'aggiornamento del PGRA, attualmente in corso in attuazione della Direttiva 2007/60/CE;

ATTESO che, al riguardo, l'autorità di Bacino, nell'ambito dell'aggiornamento complessivo del PGRA, effettuerà il controllo di congruenza cartografica rispetto ai requisiti richiesti dalla Circolare del Comitato istituzionale n.1/2019 e dal MiTE e condurrà le necessarie attività per definire la cartografia definitiva, ivi incluso l'aggiornamento dell'Atlante delle aree di pericolosità da frana per singolo comune;

PRECISATO che, in attuazione dell'articolo 23, comma 14 delle NTA del PAI, nelle aree caratterizzate da differenti livelli di pericolosità derivanti da distinti strumenti di pianificazione dell'assetto idrogeologico, nel rispetto del principio di precauzione, si applicano le norme più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;

DATO ATTO che:

- a) in riferimento agli studi comunali di cui alla lettera a) del precedente punto 1) il relativo procedimento è da intendersi concluso con la presente deliberazione e che i Comuni sono tenuti a redigere la variante al PAI di cui agli articoli 8 e 37 delle Norme del PAI, al fine di completare la identificazione delle situazioni di criticità idrogeologica;
- b) il procedimento relativo ai singoli studi di cui alla lettera b) del precedente punto 1) è da intendersi riassorbito nel procedimento di aggiornamento del PGRA, con le specificazioni di cui al punto 8) del dispositivo;

DATO ATTO che, in relazione all'iter di approvazione dei piani urbanistici comunali di cui all'art. 20 e 21 della LR 45/1989, il presente atto di aggiornamento, relativamente agli studi comunali di cui alla lettera a) del precedente punto 1), assolve totalmente agli adempimenti PAI relativi all'iter di approvazione dei piani urbanistici comunali di cui all'art. 20 della LR 45/1989;

DATO ATTO, altresì, in relazione all'iter di approvazione dei piani urbanistici comunali di cui all'art. 20 e 21 della LR 45/1989, per gli studi di cui alla lettera b) del precedente punto 1) il presente atto di aggiornamento assolve agli adempimenti PAI relativi all'iter di approvazione dei piani urbanistici comunali di cui all'art. 20, comma 5, della LR 45/1989 e che la successiva approvazione dell'aggiornamento del PGRA da parte del Comitato Istituzionale costituirà assolvimento delle previsioni di cui al comma 11 dell'art. 20 della LR 45/1989, previo necessario adempimento da parte dei Comuni di eventuali prescrizioni identificate già in fase di adozione preliminare nonché di richieste di integrazioni o modifica di elaborati già trasmesse dai competenti uffici della Direzione Generale del Distretto Idrografico;

VISTO l'art. 30 ter delle NA del PAI laddove dispone, al comma 1, che *“per i singoli tratti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 30 quater,*



per i quali non siano state ancora determinate le aree di pericolosità idraulica... quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, è istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse, di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico del singolo tratto" ed al comma 6 che "l'Autorità di bacino provvede, con sola funzione ricognitiva, a pubblicare sul sito istituzionale la rappresentazione cartografica dell'ordine gerarchico di cui al comma 1, rispetto alla quale i Comuni possono presentare al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, motivate proposte, previa deliberazione del Consiglio Comunale, di correzione e/o integrazione".

DATO ATTO, pertanto, che le fasce di prima salvaguardia di cui all'art 30 ter succitato operano ex lege indipendentemente dalla loro rappresentazione cartografica;

RIBADITO, infine, che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPCM 27 ottobre 2016, costituisce stralcio funzionale del Piano di Bacino del distretto idrografico della Sardegna ed ha valore di Piano territoriale di settore; ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPCM 27 ottobre 2016, le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e quindi, nell'ambito delle procedure di propria competenza:

- prendono atto dei contenuti del PGRA, in particolare delle mappature della pericolosità e del rischio, delle informazioni associate - relative alle caratteristiche dell'alluvione potenziale - e della normativa vigente su tali aree, già presente nel P.A.I., introdotta dal Titolo V delle N.d.A. del PAI nonché dagli aggiornamenti di cui alla presente deliberazione e ne tengono conto da subito in sede di attuazione dei propri strumenti pianificatori e in funzione dei loro successivi aggiornamenti e riesami;
- ne veicolano il più possibile la conoscenza presso i propri portatori di interesse e i cittadini.

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

- 1) di individuare, ai fini dell'aggiornamento Piano di gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del secondo ciclo del medesimo, gli studi rientranti nelle seguenti fattispecie:
 - a) studi comunali estesi all'intero territorio, redatti ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del PAI secondo la disciplina previgente alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018, e che costituiscono un rilevante contributo conoscitivo proposto dai Comuni, di cui all'allegato A;
 - b) studi comunali estesi all'intero territorio, redatti ai sensi dell'art. 37, comma 3, delle norme di attuazione del PAI, in relazione ai quali i competenti Uffici della Direzione Generale del Distretto Idrografico hanno effettuato le necessarie istruttorie tecniche, di cui all'allegato B;
- 2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, delle NA del PAI, le mappe della pericolosità e rischio idrogeologica di cui all'art. 3, all'art. 40 ed all'art. 41 delle NA del PAI sono aggiornate sulla base delle risultanze delle analisi, dati e informazioni derivanti dagli studi di



- cui al punto 1), che consentono di integrare ulteriormente il quadro conoscitivo e pianificatorio fornito dal PAI/PGRA;
- 3) di evidenziare che, in relazione alle mappe di pericolosità e rischio di cui al precedente punto 2), l'Autorità di Bacino, nell'ambito dell'aggiornamento complessivo del PGRA, provvederà ad effettuare le attività di verifica e congruenza cartografica rispetto ai requisiti della Circolare del Comitato istituzionale n.1/2019 e dal MiTE e condurrà le necessarie attività per definire la cartografia definitiva, ivi incluso l'aggiornamento dell'Atlante delle aree di pericolosità da frana per singolo comune;
 - 4) di dare atto che, in attuazione dell'articolo 23, comma 14 delle NTA del PAI, nelle aree caratterizzate da differenti livelli di pericolosità derivanti da distinti strumenti di pianificazione dell'assetto idrogeologico, nel rispetto del principio di precauzione, si applicano le norme più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
 - 5) di dare atto che, in riferimento agli studi comunali di cui alla lettera a) del precedente punto 1) il relativo procedimento è da intendersi concluso con la presente deliberazione e che i Comuni sono tenuti a redigere la variante al PAI di cui agli articoli 8 e 37 delle Norme del PAI, al fine di completare e dettagliare la puntuale identificazione delle situazioni di criticità idrogeologica;
 - 6) di dare atto che, in relazione all'iter di approvazione dei piani urbanistici comunali di cui all'art. 20 e 21 della LR 45/1989, il presente atto di aggiornamento, relativamente agli studi comunali di cui alla lettera a) del precedente punto 1), assolve agli adempimenti PAI relativi all'iter di approvazione dei piani urbanistici comunali di cui all'art. 20 della LR 45/1989;
 - 7) di dare atto che il procedimento relativo ai singoli studi di cui alla lettera b) del precedente punto 1) è da intendersi riassorbito, anche in relazione alla presentazione di osservazioni, nel procedimento di aggiornamento del PGRA, con le specificazioni di cui al seguente punto 8);
 - 8) di dare atto che, in relazione all'iter di approvazione dei piani urbanistici comunali di cui all'art. 20 e 21 della LR 45/1989, per gli studi di cui alla lettera b) del precedente punto 1) il presente atto di aggiornamento assolve agli adempimenti PAI relativi all'iter di approvazione dei piani urbanistici comunali di cui all'art. 20, comma 5, della LR 45/1989 e che la successiva approvazione dell'aggiornamento del PGRA da parte del Comitato Istituzionale costituirà assolvimento delle previsioni di cui al comma 11 dell'art. 20 della LR 45/1989, previo necessario adempimento da parte dei Comuni di eventuali prescrizioni identificate già in fase di adozione preliminare nonché di richieste di integrazioni o modifica di elaborati già trasmesse dai competenti uffici della Direzione Generale del Distretto Idrografico;
 - 9) di dare atto che gli studi di assetto idrogeologico relativi all'intero territorio si basano esclusivamente su dati e informazioni fornite dai Comuni proponenti, che assumono l'esclusiva responsabilità in ordine alla veridicità ed attendibilità e, data la natura e contenuti degli studi, la loro approvazione ha valenza di atto di pianificazione e validità alla scala dello studio e i loro contenuti, in termini di aree di pericolosità e di rischio e di parametri idrogeologici, hanno valenza commisurata alla sola funzione pianificatoria, fermo restando



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10
DEL 03.06.2021

che la eventuale realizzazione di opere o di insediamenti richiederà, anche a seguito della approvazione di tali studi di assetto idrogeologico approvati, la redazione di studi di compatibilità o analoghi strumenti, alla scala dell'intervento da realizzare;

- 10) di dare atto che le fasce di prima salvaguardia di cui all'art 30 ter delle NA del PAI operano ex lege indipendentemente dalla loro rappresentazione cartografica;
- 11) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul sito e mediante avviso sul BURAS.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Aldo Salaris